

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 63

Anno 41

12 luglio 2010

N. 88

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED
ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

UNIONE BASSA EST PARMENSE

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

STATUTO

Modifiche ed integrazioni

Modificato con deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti di Busana, Collagna, Ligonchio Ramiseto, e recepite con deliberazione del Consiglio dell'Unione:

- Approvato con atto n.23 del 28.06.2000;
- Modificato con atto n.02 del 28.02.2002;
- Modificato con atto n.25 del 23.08.2002;
- Modificato con atto n.11 del 22.03.2003;
- Modificato con atto n. 30 del 27.06.2003;
- Modificato con atto n. 38 del 30.11.2006;
- Modificato con atto n. 18 del 27.06.2009;
- Modificato con atto n. 18 del 26.04.2010;

TITOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Denominazione natura giuridica e territorio

1. L'Unione dell'Alto Appennino Reggiano (in seguito semplicemente chiamato "Unione"), ente locale, costituito fra comuni montani per la valorizzazione del proprio territorio, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. L'Unione è composta dai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto della Provincia di Reggio Emilia, e opera sui rispettivi territori di riferimento.
3. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.

Articolo 2 Finalità dell'Unione

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza e con efficacia le funzioni e i servizi ai cittadini nell'intero territorio pur mantenendo in capo ai singoli Enti l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le peculiarità.
2. L'Unione, secondo le norme della Costituzione Italiana, della Carta Europea delle Autonomie Locali, della Legge Nazionale e Regionale sulle Autonomie Locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo economico, sociale, culturale delle comunità comunali che la costituiscono.
3. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dei Comuni aderenti, della Provincia di Reggio Emilia, della Regione Emilia - Romagna, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea.
5. L'Unione, con riferimento alle competenze affidate, subentra di norma nei rapporti precedenti tra i Comuni che la compongono e altre Amministrazioni e consorzi cui partecipano altri Enti, fermo restando comunque il perseguimento del livello ottimale di esercizio di funzioni e servizi.

Articolo 3 Obiettivi programmatici

1. La progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni viene assicurata attraverso il raggiungimento dei suoi obiettivi che sono:
 - assumere un ruolo autorevole verso gli altri livelli istituzionali per rappresentare gli interessi delle sue comunità con più efficacia;
 - promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico-culturale delle sue popolazioni coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse pubbliche e private utili al raggiungimento degli obiettivi;
 - favorire la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali;
 - salvaguardare le peculiarità ambientali del suo territorio, valorizzandole come risorsa determinante allo sviluppo economico, insieme al patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni locali;

- favorire la qualità della vita della propria popolazione in generale e in particolare per quanto riguarda la tutela della salute e i problemi assistenziali;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- esercitare un ruolo autorevole ed efficace di influenza sugli organismi ed enti sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni aderenti, o che comunque hanno una ricaduta sul suo territorio;
- ampliare il numero e la qualità delle funzioni esercitate e dei servizi erogati, rispetto alla attività dei singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- Attuare metodologie di consultazione con gli organi dei Comuni aderenti al fine di concertare le indicazioni generali e programmatiche da questi espresse.

Articolo 4 **Principi e criteri generali d'azione**

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi, i propri provvedimenti, al rispetto dei principi e dei criteri generali d'azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri livelli istituzionali, operanti sul territorio.

Articolo 5 **Sede, stemma, gonfalone**

1. La sede dell'Unione è situata a Busana. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in modo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.
2. L'Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. Qualora previsti, la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Articolo 6 **Durata**

1. L'Unione ha durata pari a quella prevista dalla normativa al momento vigente.
2. In caso di fusione o di recesso da parte di uno o alcuni fra i Comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del/dei Comune/i interessato/i e salvi i diritti dei terzi:
 - all'Unione ovvero al Comune unificato, che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/i Comune/i receduto/i in base ad apposita convenzione ai sensi dell'Articolo 30 del D.lgs. 267/00.
 - al/i singolo/i Comune/i, che vi subentrasse, e pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente
3. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni secondo le modalità indicate al punto precedente.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, sono demandate ad una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal/i Sindaco/i del Comune/i interessato/i e da un esperto di diritto amministrativo nominato d'intesa tra i Sindaci dell'Unione. La commissione, in relazione alla controversia insorta, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante.

5. In caso le controversie insorgessero con il Comune in cui il Presidente dell'Unione è Sindaco, nella Commissione esso sarà sostituito dal Vicepresidente dell'Unione.

Articolo 7

Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'efficacia della decisione ha validità dall'esercizio successivo.

TITOLO II **COMPETENZE**

Articolo 8

Oggetto

1. Tutte le funzioni, servizi e competenze di pertinenza dei Comuni possono formare oggetto di affidamento all'Unione.
2. Ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto, in corrispondenza a quanto verrà deliberato dai Comuni partecipanti, sono affidate all'Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:
 - **Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo:**
 - Personale e organizzazione
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, controllo di gestione, nucleo di valutazione.
 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
 - Ufficio tecnico.
 - Ufficio espropri.
 - Servizi informatici, CED;
 - Sistema informativo territoriale
 - Servizio informativo-statistico
 - Difensore Civico
 - **Funzioni di Polizia Locale**
 - Polizia municipale
 - Polizia amministrativa
 - **Funzioni di Istruzione Pubblica**
 - Trasporto Scolastico
 - Servizio scuola
 - **Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali.**
 - Programmazione e gestione attività culturali.
 - Biblioteche
 - **Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**
 - Viabilità, circolazione e servizi connessi.
 - Gestione e manutenzione strade.
 - Gestione e manutenzione illuminazione pubblica e servizi connessi.
 - **Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.**
 - Urbanistica e gestione del territorio (Prg, Varianti ecc.)
 - Servizio idrico integrato

- Nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde
- **Funzioni attinenti il settore sociale.**
 - Strutture residenziali e di ricovero anziani.
 - Servizi di assistenza sociale agli adulti inabili ed altri handicappati.
 - Servizi di assistenza domiciliare agli anziani.
 - Servizi necroscopici e cimiteriali.
 - Servizi per l'infanzia
- **Funzioni attinenti lo sviluppo economico.**
 - Accoglienza, informazione e promozione turistica.
 - Attività produttive (Elaborazione e gestione piani e programmi per il commercio e l'artigianato; vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo).
- **Funzioni relative a servizi produttivi.**
 - Distribuzione Gas metano.
 - Fognature
 - Depurazione.
- **Ufficio Relazioni con il pubblico.**

Per quelle funzioni e quei servizi che i Comuni partecipanti gestiscono in forma consortile, l'Unione subentra ai Comuni stessi nei consorzi cui questi partecipano con altri enti. Il subentro all'Unione deve, ogni qualvolta sia possibile, salvaguardare particolarità e privilegi partecipativi dei singoli Comuni.

Poiché i Comuni che aderiscono all'Unione fanno parte della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano con la stessa dovrà essere aperto un tavolo di confronto atto a definirne i reciproci rapporti e le modalità di rappresentazione dell'Unione all'interno della stessa comunità

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la composizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra di loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dati settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale.

I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti in quanto devono comunque essere garantiti dal singolo Comune possono essere oggetto di gestione associata con l'ente Unione tramite apposita convenzione ove, di norma, l'Unione assume la veste di ente mandatario e capo convenzione.

4. All'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano i Comuni potranno affidare le proprie competenze amministrative concernenti altre funzioni e altri servizi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli elencati al comma 2.

I trasferimenti organici di nuove funzioni e servizi potranno comportare la revisione, anche di singole parti del presente statuto. L'iniziativa è affidata al Consiglio dell'Unione, ma può essere promossa anche dai singoli Comuni partecipanti.

Articolo 9 **Procedimento per il trasferimento delle competenze**

1. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Comuni e si perfeziona mediante un provvedimento di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione dal quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione delle titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono le annessi tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, prelievo e accertamento.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi e fissa i termini degli eventuali trasferimenti patrimoniali. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto e interesse del Comune tali rapporti.
4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante Conferenza dei Servizi, convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Nel caso che una istanza di convocazione da parte di uno dei Comuni aderenti non trovi soddisfazione entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione alla Unione, la convocazione può essere fatta dal Sindaco del Comune richiedente diventando lui stesso Presidente della Conferenza dei servizi.
5. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è determinato, con le stesse modalità, dalla Commissione di cui al precedente Articolo 6.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

Capo I **Organi dell'Unione**

Articolo 10 **Organi**

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Conferenza programmatica, la Giunta, il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Capo II **Il Consiglio dell'Unione**

Articolo 11 **Competenze**

1. Il Consiglio dell'Unione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti che la legge attribuisce alle competenze dei Consigli Comunali.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente, Ed approvato dal Consiglio dell'Unione, costituisce l'atto fondamentale di riferimento attraverso e sulla base del quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio dell'Unione si esprime, in particolare al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale, attraverso un documento di indirizzi che contiene con riferimenti pluriennali ed annuali, un' ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti e che determina, su questa base, le priorità di intervento.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutarne, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di indirizzi di cui al comma 3.

Articolo 12 **Composizione**

1. Il Consiglio dell'Unione è così composto ed eletto:
I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto
I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono numero tre consiglieri per singolo comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.
I Consiglieri dell'Unione eletti secondo quanto previsto dal precedente capoverso e il cui mandato amministrativo nel Comune di appartenenza sia scaduto, durano in carica sino all'elezione dei nuovi consiglieri dell'Unione ai sensi del precedente capoverso, limitandosi il consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e nel caso gli stessi rappresentino la maggioranza dei consiglieri di cui si compone il Consiglio, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

Capo II

Il Presidente e la Giunta

Articolo 13

Abrogato

Articolo 14

Il Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione fra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Per l'elezione del Presidente dell'Unione è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Nel Consiglio come pure nella Giunta dell'Unione in caso di votazioni che registrino un egual numero di voti favorevoli e contrari alla proposta, al voto del presidente viene attribuito un valore doppio, così da rendere determinabile comunque il formarsi di una maggioranza .
4. La durata dell'incarico è stabilita nell'atto di nomina in misura non superiore all'anno, con riferimento alla durata dei rispettivi mandati amministrativi dei comuni aderenti all'Unione. Nei sessanta giorni che precedono la scadenza del mandato il Presidente deve attivare le procedure previste dal presente capo per la nuova elezione.
5. Il Presidente svolge le funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni Comunali, della legge, del presente Statuto e degli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
6. In caso di vacanza o ritardata nomina del Presidente, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Presidente uscente fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 10. Nel caso di dimissioni le funzioni del Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età purché Sindaco.

Articolo 15

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente dell'Unione fra gli altri componenti della Giunta.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge o negli altri casi previsti espressamente da questo Statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 15 bis

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni aderenti che assumono la qualifica di Assessori.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo a partecipare ad una o più sedute della Giunta, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.
3. La sostituzione è preceduta da formale comunicazione del Sindaco; nel caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, la comunicazione è effettuata direttamente dal Vice Sindaco.
4. Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Vice Sindaco non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della Giunta.

5. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione dalla Conferenza di programmazione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce trimestralmente sulla propria attività.

6. Il Presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla giunta e da esso medesimo vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

7. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che per legge o per regolamento non siano attribuiti alle competenze di altri organi.

8. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede in sua vece.

Articolo 15 ter

Conferenza di Programmazione

1. La Conferenza di Programmazione è un organo consultivo e di programmazione costituito di diritto da tutti i membri delle Giunte dei Comuni associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente ed ha la funzione di supporto agli organi dell'Unione per la predisposizione degli obiettivi programmatici di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'Unione.
3. La Conferenza esprime pareri e proposte indirizzati principalmente alla Giunta dell'Unione.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari dimensione. Il consiglio dell'Unione potrà, con autonomo regolamento dettare norme ulteriori.

TITOLO IV **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Articolo 17 **Principi della partecipazione**

1. Ai cittadini e ai residenti nei comuni aderenti l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, all'attuazione e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
5. Il Regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione definisce in particolare i modi di effettuazione dei referendum, i casi di esclusione e le forme di iniziativa popolare. Tale regolamento dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; fino alla sua approvazione valgono, per quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari del Comune ove ha sede l'Unione.

Articolo 18 **Diritto d'informazione e di accesso agli atti**

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:
 - i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento
 - i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - i criteri e le modalità di gestione degli appalti e le ditte scelte
 - i criteri e le modalità di accesso alle funzioni e ai servizi gestiti dall'Unione.A tal fine provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con un apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 19 **Conferenze Consultive**

1. Il Presidente dell'Unione promuove periodiche conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati, che hanno come obiettivo l'effettivo miglioramento delle politiche dell'unione nei settori in cui esercita la propria azione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 20

Principi

1. L'unione si avvarrà con assoluta priorità degli uffici, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dei singoli Comuni partecipanti con i quali regolerà i propri rapporti mediante intese e convenzioni.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. Gli organi elettivi, ai sensi delle norme indicate nel Titolo III, individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
5. A tal fine, L'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Articolo 21

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione ha una sua dotazione organica.
2. Sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'Unione la Giunta approva il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica.
3. La dotazione organica dell'Unione dovrà essere costruita in modo da permettere il conseguimento di due obiettivi considerati fondamentali:
 - utilizzare il personale dipendente dei Comuni aderenti con le modalità previste dalle legge e dal contratto collettivo in modo assolutamente prevalente e ciò anche al fine di valorizzarne la professionalità;
 - evitare la creazione di sovrastrutture burocratiche non giustificabili in riferimento al numero e all'importanza delle competenze trasferite.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 22

Direzione dell'organizzazione

1. L'Unione può nominare il Direttore dell'Unione.
 - Il Direttore dell'Unione sovrintende al processo di pianificazione operativa delle attività svolte dall'Unione.
2. L'incarico di Direttore è affidato sulla base di apposita delibera della Giunta e su proposta del Presidente ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, previa verifica delle professionalità esistenti presso i Comuni partecipanti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero la delibera di Giunta che lo nomina, specifica le funzioni del direttore e le modalità dell'esercizio delle sue funzioni con riguardo sia agli organi elettivi che a quelli gestionali.
3. Con provvedimento del Presidente dell'Unione vengono definiti i rapporti tra il Direttore e il Segretario.
4. Qualora non si provveda alla nomina del Direttore il Segretario dell'Unione svolge funzioni di sovrintendenza e coordinamento .

Articolo 23

Collaborazione fra Enti

1. In stretta correlazione con quanto specificato in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi si dispone che l'Unione ricerchi, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto della professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace efficiente ed economica.
2. In tal senso la Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale. L'utilizzazione del personale può avvenire: mediante provvedimento di distacco o di comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale; mediante l'istituto della mobilità; mediante il conferimento di incarichi ed in ogni altra forma utile consentita dalla normativa anche di fonte contrattuale applicabile. Allo scopo i rapporti con il o i Comuni aderenti sono di norma regolati mediante intese e convenzioni
3. L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.
4. I Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono obbligati nei confronti dei propri dipendenti che transitano tramite mobilità esterna nella dotazione organica dell'Unione, alla loro riassunzione nella dotazione organica dell'ente originario nel caso di scioglimento dell'ente Unione, nel caso di recesso del singolo Ente a cui il dipendente apparteneva o in qualsiasi altro caso in cui sia concretamente in pericolo la stabilità del rapporto di lavoro del dipendente a tempo indeterminato posto in mobilità sull'Unione stessa. Alla presente disposizione va garantita priorità in sede di predisposizione degli strumenti finanziari di programmazione. I Comuni citati si impegnano a recepire il presente obbligo anche all'interno dei propri statuti.

Articolo 24 Segretario

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione, fra i segretari dei Comuni che partecipano alla stessa. A tal fine l'Unione stipula apposita convenzione con il Comune o i Comuni interessati.
2. Il Segretario, svolge i compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli venga conferito dal Presidente dell'Unione ovvero derivante dai regolamenti dell'Unione stessa.

In particolare, il Segretario:

- Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di settore competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato
 - Invia le deliberazioni al controllo ove previsto.
 - Cura la trasmissione all'ufficio di presidenza del Consiglio delle deliberazioni assunte dalla Giunta
 - Sovrintende alla tenuta dell'albo dell'Unione e attesta, su dichiarazione dei messi dei comuni aderenti, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti anche presso i rispettivi albi.
3. Il Segretario sovrintende inoltre alla tempestiva predisposizione ed eventuale aggiornamento dei regolamenti attuativi del presente statuto, o comunque richiesti dalla legge. Ove previsto nel provvedimento che le indice, presiede le commissioni di gara e comunque di concorso per l'assegnazione dei posti di livello pari a quelli apicali propri dell'Amministrazione previsti dalla dotazione organica dell'Unione.
 4. Al Segretario dell'Unione possono essere conferite dal Presidente, previa deliberazione di giunta, le funzioni di direzione dell'Unione. Le competenze del Segretario - Direttore, il trattamento economico e le caratteristiche fondamentali dell'incarico dovranno essere previste e disciplinate nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Articolo 24/Bis Vice Segretario

1. L'Unione ha un Vicesegretario, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Svolge le funzioni di Vicesegretario dell'Unione uno dei Vicesegretari o dei responsabili dei servizi Affari generali dei Comuni aderenti, scelto dal Presidente.

Articolo 25 Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti e alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri Enti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 26
Nomina di rappresentanti

1. La nomina dei rappresentanti negli Enti, aziende e istituzioni ove l'Unione subentra ai Comuni, è disposta dal Presidente, sentita la Giunta, sulla base di appositi indirizzi formulati dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 27
Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. I trasferimenti finanziari, strumentali e personali da parte dei Comuni sono effettuati secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, al territorio tenuto conto dei servizi e delle funzioni affidati all'Unione.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie e ai compiti che le sono stati attribuiti.

Articolo 28
Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità dell'integrità, del pareggio economico finanziario, dell'unità, annualità, veridicità e pubblicità.
2. I Comuni appartenenti all'Unione deliberano i propri Bilanci prima dell'approvazione del Bilancio dell'Unione.
3. Il Bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
4. Il Bilancio, la relazione previsionale programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 29
Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione.
2. In specifico, all'Unione si applicano, le disposizioni previste nel D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'Articolo 150, 2° comma.
3. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione è disciplinato il funzionamento del Servizio Finanziario.
Il Servizio Finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutte o per talune delle funzioni allo stesso assegnate, tramite apposite convenzioni tra l'Unione e uno o più Comuni.

Articolo 30
Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge un Revisore.
2. Il Revisore è scelto ai sensi dell'Articolo 234, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza prevista dalla legge. Dura in carica tre anni, è revocabile per inadempimento del suo mandato ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione, e se del caso, dei comuni partecipanti, e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. Il Revisore collabora con il Consiglio dell'Unione nella funzione di controllo ed indirizzo, esercita, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione della stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione.
5. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

Articolo 31
Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Articolo 32
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente verrà disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'Unione ed è affidabile ad uno dei soggetti indicati dalla normativa vigente.
2. L'affidamento viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate nel regolamento di contabilità dell'Unione. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può precedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Articolo 33
Organi di governo

1. L'Unione diviene operativa a seguito dell'elezione dei suoi organi.
2. Nella sua prima seduta il Consiglio dell'Unione, convocato e presieduto dal Sindaco più anziano, provvede alla elezione del Presidente dell'Unione e alla approvazione del presente Statuto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nella prima seduta del Consiglio le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Consorzio Busana, Collagna, Ligonchio.

Articolo 34

Atti regolamentari e disciplina transitoria

1. Sino all'emanazione di propri autonomi regolamenti, l'Unione applica in quanto compatibili lo Statuto e i relativi regolamenti di attuazione del Comune ove ha sede l'Unione. Il Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente regolamento.
2. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti previsti dalla legge e/o richiamati nel presente Regolamento.
3. Fino all'adozione della dotazione organica ed alla eventuale assunzione di personale proprio per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni con i comuni aderenti per consentire l'utilizzazione del loro personale dipendente in una delle forme consentite dalla normativa, anche di fonte contrattuale, vigente per gli enti locali ovvero mediante il conferimento di incarichi professionali.
4. Per la gestione dell'esercizio corrente e fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 i singoli Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese sulla base dei criteri del precedente Articolo 33, stabilendo con apposito atto, termini, modalità, Ente gestore ed individuando il Tesoriere.

Articolo 35

Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze all'Unione da parte dei singoli Comuni, unitamente alle relative risorse finanziarie e personali, è disposto secondo quanto stabilito dall'Articolo 9, con atti del Consiglio Comunale.

Articolo 36

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. La regola di cui al precedente comma ha efficacia dal momento in cui assumono esclusività gli atti dell'Unione deputati a surrogarli.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Articolo 37

Affidamento del servizio tesoreria - Norme transitorie

1. Il servizio tesoreria è affidato contestualmente all'approvazione del bilancio per il 2000 mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni. Per gli anni successivi trova piena applicazione il precedente Articolo 36.

Articolo 38
Modificazioni o abrogazioni del presente statuto

1. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni associati secondo le modalità previste dalla legge e sulla base di un testo con i medesimi contenuti.
2. Ad avvenuta entrata in vigore delle modifiche disposte come dal precedente comma il Consiglio dell'Unione recepisce, con propria deliberazione, le variazioni statutarie, le quali diventano esecutive unitamente all'esecutività della deliberazione.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente statuto devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di altre sue norme, ciò al fine di evitare che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Unione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.
5. Copia degli atti di modifica del presente statuto sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali e provinciali.

Articolo 39
Entrata in vigore

Il presente statuto esplica i propri effetti dopo che sia intervenuta la formale sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.

UNIONE BASSA EST PARMENSE

STATUTO

Statuto Bassa Est Parmense

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(PROVINCIA DI PARMA)

STATUTO

Approvato con le seguenti delibere consiliari:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - n. 41 del 10.10.2009 | del Comune di Sorbolo |
| - n. 49 del 10.10.2009 | del Comune di Mezzani |
| - n. 55 del 12.10.2009 | del Comune di Colorno |

Publicato all'Albo Pretorio dal 23.10.2009 al 22.11.2009 (Sorbolo e Mezzani) e dal 29.10.2009 al 28.11.2009 (Colorno)

Entrato in vigore il **29.11.2009**.

Indice-sommario

Titolo I - principi fondamentali

- Art. 1 - istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense
- Art. 2 - finalità dell'Unione
- Art. 3 - principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art. 4 - durata dell'Unione
- Art. 5 - adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione
- Art. 6 - funzioni dell'Unione
- Art. 7 - modalità di conferimento

Titolo II - organi di governo

Capo 1: organi dell'Unione

Art. 8 - organi

Capo 2: il consiglio

- Art. 9 - composizione ed organizzazione interna
- Art. 10 - competenze
- Art. 11 - diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 12 - decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

Capo 3: il presidente e la giunta

- Art. 13 - il presidente
- Art. 14 - composizione della giunta
- Art. 15 - competenze del presidente dell'Unione
- Art. 16 - il vicepresidente dell'Unione
- Art. 17 - la giunta
- Art. 18 - forme di coordinamento con gli assessori comunali
- Art. 19 - cessazione dalla carica di componente della giunta
- Art. 20 - sfiducia e cessazione dalla carica del presidente
- Art. 21 - normativa applicabile

Titolo III - organizzazione amministrativa

- Art. 22 - principi generali
- Art. 23 - principi in materia di gestione del personale
- Art. 24 - segretario
- Art. 25 - vicesegretario
- Art. 26 - direttore generale
- Art. 27 - principi di collaborazione
- Art. 28 - principi della partecipazione
- Art. 29 - principi in materia di servizi pubblici locali

Titolo IV - finanze e contabilità

- Art. 30 - finanze dell'Unione
- Art. 31 - bilancio e programmazione finanziaria

Art. 32 - ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 33 - revisione economica e finanziaria

Art. 34 - affidamento del servizio di tesoreria

Titolo V - Norme transitorie e finali

Capo 1: norme transitorie

Art. 35 - atti regolamentari e convenzioni

Capo 2: norme finali

Art. 36 - proposta di modifica dello statuto

Art. 37 - norme transitorie

Art. 38 - norma finale

Titolo I

principi fondamentali

Art. 1 - istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Colorno, Sorbolo e Mezzani con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione Bassa Est Parmense.
2. L'Unione Bassa Est Parmense subentra all'Unione di Sorbolo e Mezzani, previa stipulazione del relativo atto costitutivo, con effetto dall'1 gennaio 2010.
3. La sede legale dell'Unione è situata a Sorbolo. I suoi organi si riuniscono in altra sede nei comuni aderenti, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione si dota, con deliberazione consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 2 - finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione si riconosce in ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della provincia di Parma, della regione Emilia-Romagna, dello stato e dell'Unione europea, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento progressivo delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 3 - principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali ponendosi l'obiettivo del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini secondo criteri di efficienza ed efficacia; favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 - durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 - adesione, recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. L'adesione all'Unione di altri comuni comporta l'adeguamento del presente statuto con la procedura e le maggioranze previste per le modificazioni statutarie. L'adesione ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. L'Unione prende atto del recesso con propria deliberazione consiliare.
3. Il recesso, se deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con concorde deliberazione consiliare adottata dai comuni aderenti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso in conformità alle disposizioni del presente statuto.
5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
6. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal comune recedente i corrispettivi che sono dovuti per le obbligazioni che lo interessino.
7. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma 5, i rapporti obbligatori esistenti al momento dello scioglimento dell'Unione si trasferiscono in capo ai singoli comuni che l'hanno costituita, per quote proporzionali al valore delle obbligazioni che interessino ciascun Comune, determinate con le deliberazioni dei consigli comunali di cui al comma 4.
8. Nel caso di recesso di uno o più comuni o di scioglimento dell'Unione, i beni sono ripartiti come segue:
 - a) i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai comuni proprietari;
 - b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nella lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione sono assegnati al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore da parte di quest'ultimo.
9. I rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente sono definiti con le deliberazioni consiliari di scioglimento dell'Unione o di presa d'atto del recesso.
10. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più comuni sono assegnati al comune di cui alla lettera b) del comma 8 del presente articolo previ accordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e che ripartiscano le relative spese.
11. Gli altri beni non ricompresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i comuni facenti parte dell'Unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento o al recesso, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun comune i beni che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente.

Art. 6 - funzioni dell'Unione

1. I comuni possono conferire all'Unione l'esercizio stabile ed integrato di funzioni comunali tra le seguenti aree di amministrazione generale:

- a) personale;
- b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- c) gestione economica e finanziaria;
- d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
- e) servizi informativi;
- f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);
- g) appalti di forniture di beni e servizi;
- h) appalti di lavori pubblici;
- i) sportello unico delle attività produttive;
- l) attività istituzionali e segreteria;
- m) polizia municipale;
- n) protezione civile;
- o) servizi sociali;
- p) servizi scolastici;
- q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
- r) catasto;
- s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 7 - modalità di conferimento

1. Il conferimento delle funzioni ricomprese nelle aree di cui all'art. 6 del presente statuto si perfeziona con la stipulazione di convenzioni, approvate dai consigli comunali e dal consiglio dell'Unione, nelle quali sono disciplinati i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli eventuali profili successivi nei rapporti in essere. Le convenzioni hanno durata di almeno quattro anni.
2. Il conferimento delle funzioni all'Unione è preceduto dall'approvazione, da parte dei consigli dei comuni che intendono conferire e del consiglio dell'Unione, di studi di fattibilità, predisposti sulla base di documenti preliminari di analisi redatti dai comuni medesimi, che valutino l'impatto del conferimento sui comuni e sull'Unione in relazione agli aspetti finanziari e di gestione delle risorse umane, nonché di ogni altro profilo rilevante ai fini del conferimento.
3. I comuni possono recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo previa deliberazione consiliare, approvata entro il mese di settembre di ogni anno, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni disciplinano gli eventuali profili successivi. Le convenzioni possono escludere la facoltà di recesso unilaterale per un periodo di tempo predefinito.
4. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un solo comune.

Titolo II

organi di governo

Capo 1: organi dell'Unione

Art. 8 - organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta. Tali organi hanno durata corrispondente a quella degli organi dei comuni partecipanti.
2. I membri di diritto degli organi di cui al comma 1 del presente articolo non possono dimettersi dalle relative cariche.
3. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità dei servizi e degli uffici.

Capo 2: il consiglio

Art. 9 - composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto da 20 membri, compreso il presidente, di cui 13 di maggioranza e 6 di minoranza. Sono consiglieri di diritto dell'Unione i sindaci non presidenti.
2. Ciascun consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla sua elezione, provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione. La prima seduta del consiglio dell'Unione è convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ultima deliberazione approvata ai sensi del periodo precedente e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Il consiglio di Colorno elegge 8 consiglieri, di cui 2 di minoranza. Il consiglio di Mezzani elegge 3 consiglieri, di cui 1 di minoranza. Il consiglio di Sorbolo elegge 9 consiglieri, di cui 3 di minoranza.
4. I consigli comunali provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione con voto limitato ad un componente e mediante due votazioni, per la nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, entro il numero di seggi a ciascuna assegnato. Alle due distinte votazioni partecipano, rispettivamente, solo i rappresentanti della maggioranza e della minoranza.
5. In caso di parità di voti, viene eletto:
 - a) il candidato che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista, se la parità si verifichi tra candidati sindaci;
 - b) il candidato alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali, se la parità si verifichi tra questi e uno i più consiglieri non candidati sindaci;
 - c) il consigliere non candidato sindaco nelle ultime elezioni comunali che in queste abbia ottenuto la cifra individuale più alta, se la parità si verifichi tra consiglieri non candidati sindaci.
6. Qualora solo alcuni dei consiglieri comunali abbiano ricevuto voti rispetto al numero dei seggi attribuiti alla maggioranza o alle minoranze sono eletti:
 - a) per la maggioranza, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale;
 - b) per le minoranze, i candidati sindaco che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista ovvero, in difetto, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

8. Il presidente dell'Unione non è computato nel numero dei consiglieri assegnati ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta e lo è ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni.
9. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10 - competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, approvando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale.
2. L'Unione si impegna a tener conto delle osservazioni eventualmente pervenute da parte dei comuni aderenti in merito a deliberazioni consiliari riguardanti le materie della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, anche alla persona. In particolare l'Unione, prima di approvare deliberazioni nelle suddette materie, da comunicazione ai comuni aderenti del loro contenuto essenziale, nelle forme e nei termini previsti da apposito regolamento.
3. Nella sua prima seduta, il consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
4. Nella prima seduta successiva alla sua elezione, il presidente dell'Unione, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato. Il presidente ed i componenti della giunta relazionano periodicamente al consiglio in ordine all'attuazione delle linee programmatiche di cui al precedente periodo.

Art. 11 - diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 12 - decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

1. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per un intero semestre ai lavori del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative dell'assenza.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo, per il tramite di persona delegata, con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il seggio che rimanga vacante è attribuito con deliberazione del consiglio dell'Unione al consigliere comunale che,

all'atto dell'elezione dei rappresentanti del comune cui appartiene il consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto. Il consigliere surrogato è individuato, con il criterio di cui al precedente periodo, in seno alla maggioranza o alle minoranze consiliari a seconda che il consigliere dimissionario o decaduto vi provenisse all'atto della sua elezione.

5. Nel caso in cui non fosse possibile applicare il comma precedente, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene elegge nel proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranze in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

6. La cessazione del mandato di consigliere comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione.

Capo 3: il presidente e la giunta

Art. 13 - il presidente

1. Presidente dell'Unione è il sindaco di uno dei comuni che vi aderiscono.

2. La carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di venti mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo; Comune di Colorno.

3. Nella prima seduta del consiglio successiva all'assunzione nella carica, il presidente presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 14 – composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti, che ne sono membri effettivi. Nel caso di loro vacanza, assenza o altro impedimento, i membri effettivi sono suppliti dai rispettivi vicesindaci. La giunta è presieduta dal presidente dell'Unione.

2. Nel corso della prima seduta del consiglio dell'Unione successiva all'assunzione in carica del presidente, questi dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta.

Art. 15 - competenze del presidente dell'Unione

1. Il presidente dell'Unione è l'organo responsabile della sua amministrazione e ne è il legale rappresentante, anche in giudizio; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio. In tale sua veste, il presidente stipula le convenzioni tra gli enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esecuzione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente.

2. Il presidente svolge altresì le funzioni attribuite dalla legge al sindaco, in quanto applicabili. In particolare, il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e ne assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della giunta.

3. Il trasferimento di funzioni dai comuni aderenti all'Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al sindaco dalle norme vigenti, nelle materie in cui egli agisce in qualità di ufficiale del governo o di autorità locale.

Art. 16 - il vicepresidente dell'Unione

1. Il vicepresidente dell'Unione, nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del vicepresidente sono esercitate dal terzo membro effettivo della giunta dell'Unione.

Art. 17 - la giunta

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il presidente affida ai componenti della giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente ovvero dei responsabili dei servizi e degli uffici.

Art. 18 - forme di coordinamento con gli assessori comunali.

1. Il presidente dell'Unione individua, in relazione a materie o progetti specifici, forme di coordinamento con gli assessori comunali.

Art. 19 - cessazione dalla carica di componente della giunta.

1. La cessazione dalla carica di sindaco di uno dei comuni aderenti determina la decadenza dalla carica di componente della giunta dell'Unione.

Art. 20 - sfiducia e cessazione dalla carica del presidente.

1. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio dell'Unione, alla cui elezione si provvede con le modalità di cui all'art. 9.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di presidente dell'Unione, le sue funzioni sono esercitate da chi legalmente lo sostituisce o gli subentra nella sua qualità di Sindaco, per la residua durata della carica.

Art. 21 - normativa applicabile.

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

Titolo III

organizzazione amministrativa

Art. 22 - principi generali

1. L'organizzazione degli uffici assicura l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti, deliberati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal consiglio.
2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27.

Art. 23 - principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione ed inserito nella sua struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 24 - segretario

1. L'Unione ha un segretario, scelto dal presidente tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività, salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il presidente nomini un direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale, se gli siano conferite dal presidente.
3. Il segretario viene nominato dal presidente non prima di sessanta e non oltre centoventi giorni dalla data del suo insediamento, decorsi i quali il segretario è confermato; la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del presidente che lo ha nominato; il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del presidente, previa deliberazione della giunta. Il trattamento economico del segretario è regolato tra le parti con separato atto.
4. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
5. Competono al segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza, nella misura e con le modalità previste per i comuni dalle norme vigenti in materia.

Art. 25 - vicesegretario

1. L'Unione ha un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Svolge le funzioni di vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei comuni aderenti, scelto dal presidente, munito dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.

Art. 26 – direttore generale

1. Il presidente dell'Unione, previa deliberazione della giunta assunta con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presidente può conferire le funzioni di direttore al segretario dell'Unione, con le modalità previste dal comma precedente del presente articolo.

Art. 27 - principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione può avvalersi di personale assunto, anche per mobilità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ovvero temporaneamente assegnatogli dai comuni aderenti, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto della legislazione e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
3. Nelle convenzioni che dispongono il conferimento delle funzioni all'Unione sono determinate le risorse umane e strumentali che i comuni mettono a disposizione dell'Unione e i reciproci rapporti finanziari.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. Ai dipendenti dei comuni assegnati all'Unione può essere riconosciuto un trattamento economico accessorio, determinato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i comuni.

Art. 28 - principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine, il consiglio dell'Unione approva un apposito regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, prevedendo specifici percorsi per il coinvolgimento dei giovani, degli anziani e dei cittadini stranieri.
2. Mediante il suddetto regolamento l'Unione, nelle materie della pianificazione territoriale ed urbanistica, dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, anche alla persona, perviene alle proprie scelte previa effettuazione di appositi percorsi partecipativi.
3. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. In particolare, sono ammesse forme di consultazione, istanze e petizioni, progetti e proposte, nonché referendum consultivi, in conformità ad apposito regolamento.
5. L'Unione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di organizzazioni sociali, professionali ed economiche su specifici problemi.

6. L'Unione istituisce l'ufficio del difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, al fine di assicurare la tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti e comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti nell'ambito dei servizi e delle funzioni attribuite alle unioni ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge. Le modalità di nomina ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono oggetto di apposito regolamento.

Art. 29 - principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali conferitigli dai comuni aderenti nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale conferitole senza il preventivo scioglimento della relativa convenzione.

Titolo IV

finanze e contabilità

Art. 30 - finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 31 - bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, il bilancio di previsione e d il rendiconto della gestione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 32 - ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare.

Art. 33 - revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge il revisore unico, che esercita le funzioni previste dalla legge.

Art. 34 - affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Unione.

Titolo V

norme transitorie e finali

Capo 1: norme transitorie

Art. 35 - atti regolamentari e convenzioni

1. Sino all'approvazione di propri regolamenti, trovano applicazione per l'Unione i regolamenti approvati dall'Unione di Sorbolo e Mezzani.
2. Se materie determinate non fossero disciplinate dai regolamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano i regolamenti dei comuni individuati con deliberazione del consiglio o della giunta dell'Unione, secondo le rispettive competenze.
3. Sino alla stipulazione delle convenzioni per il conferimento delle funzioni ed al conseguimento della loro efficacia, trovano applicazione le deliberazioni di conferimento e di trasferimento approvate dai comuni di Sorbolo e Mezzani e recepite dall'Unione di Sorbolo e Mezzani.

Capo 2 : norme finali

Art. 36 - proposta di modifica dello statuto

1. Il presente statuto può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Art. 37 - norme transitorie

1. Ciascun consiglio comunale provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Sino al conferimento delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti a seguito dell'approvazione del piano strategico di cui al successivo comma 11 del presente articolo, il consiglio di Colorno elegge 6 consiglieri, di cui 2 di minoranza; il consiglio di Mezzani elegge 4 consiglieri, di cui 1 di minoranza; il consiglio di Sorbolo elegge 10 consiglieri, di cui 3 di minoranza. L'esecutività o l'eseguibilità dell'ultima delle deliberazioni con cui i comuni aderenti eleggono i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense comporta lo scioglimento del consiglio dell'Unione di Sorbolo e Mezzani e la decadenza dalla carica di consigliere dei suoi componenti.
3. Ciascun consiglio comunale provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente statuto, entro trenta giorni dal momento in cui si perfeziona il conferimento delle funzioni previste dal comma precedente. Da tale momento, i consiglieri dell'Unione eletti ai sensi del precedente comma decadono dalle rispettive cariche.
4. Il presidente dell'Unione di Sorbolo e Mezzani decade dalla carica all'atto del subentro dell'Unione Bassa Est Parmense.
5. Nella fase di prima applicazione del presente statuto, la carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di diciotto mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Mezzani, Comune di Sorbolo, Comune di Colorno. Successivamente, trova applicazione l'art. 13, comma 2, del presente statuto.
6. Il revisore unico nominato dal consiglio dell'Unione di Sorbolo e Mezzani esercita le funzioni di organo di revisione dell'Unione Bassa Est Parmense sino alla naturale scadenza dell'incarico.

7. Il tesoriere dell'Unione di Sorbolo e Mezzani assume il servizio di tesoreria dell'Unione Bassa Est Parmense sino alla scadenza del rapporto convenzionale in essere all'atto del subentro.
8. Il segretario dell'Unione di Sorbolo e Mezzani esercita le funzioni di segretario dell'Unione Bassa Est Parmense sino al momento in cui si perfeziona il conferimento delle funzioni previste dal comma 2 del presente articolo.
9. Il vicesegretario ed i responsabili dei servizi nominati dal presidente dell'Unione di Sorbolo e Mezzani esercitano le rispettive funzioni sino alla naturale scadenza dei relativi incarichi.
10. Le convenzioni per il trasferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla vigente legislazione regionale sono stipulate, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto, previa approvazione dei prescritti studi di fattibilità.
11. Il trasferimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dal comma precedente seguono la procedura ivi contemplata sino all'approvazione, da parte del consiglio dell'Unione, di un piano strategico, elaborato entro il 31 dicembre 2012 dai singoli comuni aderenti e recepito dai rispettivi consigli.
12. Il presente statuto è sottoposto a revisione a seguito dell'approvazione del piano strategico, con particolare riferimento alla sede dell'Unione ed all'ordine di rotazione per la nomina del presidente.

Art. 38 - norma finale.

1. Il presente statuto è approvato con le modalità previste dall'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dei comuni aderenti e dell'Unione medesima per 30 giorni consecutivi, ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
 2. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio di ciascun comune.
 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, trovano applicazione le norme vigenti in materia di enti locali.
-
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.